



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data 28/09/2007

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione G.R. n° 26-7149 in data 22/10/2007 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Trofarello (TO).

Elenco delle modifiche introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n° 56.

1. **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Art.70 Individuazione e caratteristiche delle classi di pericolosità geologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Al termine dell'articolo si aggiungano i seguenti paragrafi:

- *qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante aree poste in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica situate in prossimità dei settori periferuali dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore di competenza del Settore scrivente, ivi compreso tutti i rii non classificati e/o aventi sedime non demaniale, dovranno essere suffragati, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i, da effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle attuali sezioni di deflusso, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta;*
- *ai fini delle possibilità edificatorie delle aree di cui al punto precedente, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui sopra, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in prossimità delle aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i;*
- *le fasce di rispetto dei corsi d'acqua corrispondenti alla classe IIIa (IIIb per l'edificato) sono da intendersi di assoluta inedificabilità;*



- qualora risultassero delle differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, titolo II delle N.d.A. del PAI;
- l'eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l'esecuzione di interventi di riassetto territoriale, che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti in classe IIIb, potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 della N.T.E./99 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96;
- le norme associate ai dissesti in argomento devono essere in ogni caso conformi ai disposti degli artt. 9, 13, 18 bis, 23, 50 e 51 delle N.d.A. del PAI.
- Tutte le aree soggette a dissesti di varia natura inserite nelle sottoclassi IIIb dovranno essere considerate inedificabili sino alla realizzazione degli interventi di riassetto necessari all'eliminazione dei pericoli di natura geologica presenti, oppure, nel caso di interventi già realizzati, sino alla verifica della loro efficienza/efficacia.
- Le aree ubicate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua individuate ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77 dovranno considerarsi ascrivibili alla classe IIIa e nelle stesse non potranno essere realizzati nuovi interventi edilizi, compresi box, pertinenze e simili.
- Tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, non dovranno essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia forma e sezione, subire restringimenti d'alveo e rettifiche del loro naturale percorso; è fatto inoltre divieto assoluto di edificare al di sopra dei corsi d'acqua intubati.
- Gli eventuali innalzamenti artificiali del piano campagna potranno essere realizzati qualora compatibili con la piena di riferimento: non dovranno, inoltre, provocare innalzamenti anomali del livello idrico nel corso di fenomeni di piena tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti.

CAPO IV – NORMATIVA URBANISTICA RELATIVA AGLI ADDENSAMENTI ED ALLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI

I contenuti del presente capitolo sono stralciati e dovranno essere sostituiti con i seguenti punti:

- La localizzazione L3 prevista nell'area normativa I1 è da intendersi abrogata con l'entrata in vigore della DCR n.59-10831 del 24 marzo 2006.
- Qualora esistano licenze commerciali già rilasciate, la localizzazione si intende riclassificata come L2.
- L'individuazione di addensamenti e localizzazioni commerciali presenti negli elaborati di piano sono da intendersi stralciate (Tav. 3.2.4).
- In tutte le aree normative del Piano ogni destinazione commerciale, fatto salvo l'esercizio di vicinato, potrà essere attuata solo dopo l'avvenuto adeguamento alla normativa commerciale vigente.
- In materia di commercio fino all'adozione dei criteri ai sensi della DCR n.563-13414 del 29 ottobre 1999, come da ultimo modificata dalla DCR n.59-10831 del 24 marzo 2006, si applicano i disposti di cui all'art. 30 della DCR sopra citata.
- In tutti gli elaborati di PRGC qualsiasi prescrizione o indicazione di destinazione d'uso in contrasto con il presente articolo è da intendersi stralciata.



2. CARTOGRAFIA

All'interno degli elaborati grafici della variante dovranno essere eseguite le seguenti modifiche:

- trasformazione della classe IIIa1 in IIIa;
- modifica della classe IIC in classe IIIa (IIIb per l'edificato);
- si ritiene opportuno estendere la classe IIIb2 lungo il Rio San Giuseppe, nei pressi del concentrico comunale, come da stralcio della cartografia allegata (Allegato 1).
- dato il livello di pericolosità elevato delle aree in fascia B del T. Banna - Rio Tepice, si ritiene necessario riclassificare gli ambiti territoriali nella fascia B inseriti in classe IIIb₂. Tali ambiti dovranno essere inseriti in classe IIIb₄ ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99, rendendoli così congruenti con la normativa del PAI relativa alla fascia B.
- Riguardo alla zona in località Castello Rivera, posizionata al di sotto del terrazzo morfologico individuato in Tav. 1G e che risulta circondata da aree allagate nel corso dell'evento alluvionale del novembre 1994, si richiede di riclassificare l'area più depressa a valle della strada comunale (tratteggio rosso nello stralcio cartografico denominato Allegato2) attualmente inserita in classe IIB, in classe IIIb₂, in analogia al settore adiacente già inserito in classe IIIb₂ che presenta analoghe condizioni morfologiche.
- L'esame comparato degli elaborati geologici aggiornati al luglio 2005 a firma del dott. Innocenti "TAV. 1g - Carta geomorfologica e dei punti di misura della prima falda idrica" e "TAV. 5g - Quadro del dissesto" ha permesso di evidenziare che alcuni ambiti, al di fuori delle fasce fluviali del T. Banna - Rio Tepice, interessati da allagamenti superiori a 40 cm nel corso dell'evento alluvionale del novembre 1994 indicati nella Tav. 1g, sono stati definiti come processi areali ad intensità media/moderata (Em_a) nell'elaborato 5g (area a NE della località Castello Rivera immediatamente a N del tracciato autostradale, area a SO del territorio comunale compresa tra il confine comunale ed il limite B di progetto del T. Banna - Rio Tepice). Si ritiene necessario distinguere nell'elaborato 5g tali settori, riclassificandoli come Eb_a, in quanto caratterizzati da una pericolosità maggiore rispetto a quella che caratterizza gli altri ambiti territoriali interessati da allagamenti inferiori ai 40 cm indicati con la sigla Em_a.

Il Responsabile del Settore
Territoriale - Area Metropolitana
arch. Grazia SARTORIO

Il Dirigente Vicario
dott. Ezio Abatelli



ALLEGATO 1





ALLEGATO 2

